

RENTRI: Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Cos'è?

Il **Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti** (<https://www.rentri.gov.it/it>) è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** (<https://www.mase.gov.it/>) con in supporto tecnico – operativo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in modalità telematica.

Lo strumento, che prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti che potranno essere utilizzabili anche per l'eventuale attività di vigilanza e controllo, sarà attivo dal 13 febbraio 2025 portando una serie di novità riguardanti organizzazione, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti in Italia a carico di tutte le aziende che attualmente sono obbligate a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti ed a presentare la dichiarazione MUD.

Il relativo percorso normativo è stato lungo (dall'istituzione del RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, nel 2020, fino all'emanazione dei decreti attuativi nel 2023) e dallo scorso giugno è in atto una fase di test, attraverso un ambiente dimostrativo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, insieme all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha predisposto per simulare gli adempimenti previsti.

La regolamentazione attuativa ha definito una “**partenza scaglionata**” che inizierà a **partire dal 15 dicembre 2024** per alcune tipologie di imprese, con le **prime iscrizioni** al RENTRI attraverso il portale dedicato.

Dal 13 febbraio 2025 queste prime imprese dovranno utilizzare i nuovi modelli di Registri di carico e scarico rifiuti e di Formulari di identificazione rifiuti.

Coloro che non devono iscriversi al RENTRI entro il 13/2/2025 dovranno accedere al portale RENTRI, stampare il nuovo format cartaceo dei Registri di carico e scarico reso disponibile e richiederne la vidimazione presso la Camera di commercio della propria provincia.

La vidimazione dei Registri di carico e scarico cartacei è possibile dal 4/11/2024. I nuovi modelli dei Registri di carico e scarico non potranno essere utilizzati prima del 13/2/2025, data di operatività del RENTRI. Pertanto, gli **operatori non tenuti a iscriversi al RENTRI entro il 13/2/2025 (e quindi non rientranti nella prima finestra temporale prevista dalla normativa in materia) dovranno vidimare presso la Camera di commercio di competenza il nuovo modello di Registro di carico e scarico, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro.**

Nell'estate del 2025, poi, un **secondo gruppo** di imprese dovrà effettuare l'iscrizione ed il percorso si completerà **nel 2026** con la **digitalizzazione di tutti gli adempimenti (registri e formulari) attraverso il RENTRI.**

Dovranno iscriversi al RENTRI:

- Gestori degli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- Enti e imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e/o non pericolosi;
- Enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi;
- Enti e imprese che producono, nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali, solo rifiuti non pericolosi e che hanno oltre 10 dipendenti;
- Enti e Imprese che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e che hanno **oltre 10 dipendenti**.

Soggetti non obbligati all'iscrizione

- gli Enti o imprese che hanno **fino a 10 dipendenti**, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi;
- a prescindere dal numero di dipendenti, enti o imprese dalle attività di scavo, costruzione e demolizione produttrici di rifiuti non pericolosi;
- Enti o imprese con produzione di rifiuti derivanti da attività commerciali, di servizio e sanitarie.

N.B. I soggetti esonerati per i quali non decorre l'obbligo di iscrizione, possono iscriversi al RENTRI volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall'anno solare successivo. In quest'ottica dovranno comunque rispettare quanto disposto dal regolamento medesimo.

Scadenze per l'iscrizione al RENTRI:

- **dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:** per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, i trasportatori ed i gestori di impianti;
- **dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:** per i produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (e fino a 50 dipendenti);
- **dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:** per tutti i restanti produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi.

Le novità del RENTRI

Per tutti, a partire dal **13 febbraio 2025**, cambiano i modelli di **Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti e del Formulario di Identificazione Rifiuti (F.I.R.)** e, a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, il registro di carico e scarico rifiuti dovrà essere tenuto esclusivamente in modalità digitale e partirà la trasmissione di dati a RENTRI con periodicità mensile.

Registro carico e scarico:

1. Cosa rimane uguale

Rimane **immutato l'art.190 del Testo Unico Ambientale** riguardante gli obblighi connessi alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti, in particolare per quanto riguarda:

- i soggetti obbligati ed esonerati
- il luogo di detenzione del registro di carico e scarico
- i tempi di annotazione dei movimenti di carico e/o di scarico
- il periodo di conservazione del registro (3 anni dalla data di ultima movimentazione)

2. Cosa cambia

- la vidimazione e la tenuta del registro rifiuti in **forma digitale**, in funzione dello scaglione di appartenenza ovvero a partire dalla data di iscrizione.
- trasmissione al RENTRI dei dati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti con **cadenza mensile**, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui non ci siano nuove annotazioni nel mese di riferimento, non è necessaria alcuna trasmissione.
- viene stabilito un **unico modello di registro** non più differenziato per altre categorie, ad esempio per gli intermediari.
- vengono introdotte nuove tipologie di movimenti, ad esempio le **rettifiche**, cioè modifiche di dati già inseriti con una registrazione specifica prima della trasmissione al RENTRI.

Formulario di identificazione dei Rifiuti (F.I.R.):

1. Cosa rimane uguale

- i soggetti obbligati ed esonerati dall'emissione del F.I.R.
- la possibilità in determinati casi di sostituire il F.I.R. con documenti alternativi
- la responsabilità di ogni operatore riguardo le operazioni inserite nella parte di propria competenza.

2. Cosa cambia

A partire dal **13 febbraio 2025**:

- sarà obbligatorio il nuovo modello di F.I.R. per tutti gli operatori
- i F.I.R., sia cartacei che digitali, dovranno essere vidimati digitalmente.

A partire dal **13 febbraio 2026**:

- tutti gli iscritti al RENTRI dovranno usare esclusivamente F.I.R. in formato digitale
- i dati relativi ai F.I.R. per rifiuti pericolosi dovranno essere inviati al RENTRI.
-

3. Il nuovo modello F.I.R.

Il nuovo modello F.I.R. include due copie fotostatiche firmate da produttore e trasportatore: una resta al produttore e una accompagna il rifiuto durante il trasporto, con una copia successivamente trasmessa al produttore una volta firmata dal destinatario. La vidimazione del modello aggiornato sarà gestita digitalmente attraverso il RENTRI, sostituendo il sistema ViViFir (vidimazione virtuale del formulario) e include nuove sezioni, come quelle per annotare soste tecniche o trasbordi.

Anche i soggetti non iscritti devono utilizzare il nuovo modello e registrarsi al RENTRI come “Produttori di rifiuti non iscritti” per emettere il primo F.I.R.

Dal 13 febbraio 2026, i produttori registrati al RENTRI dovranno emettere il F.I.R. in digitale e inviarne i dati al sistema: in questo caso, il destinatario del rifiuto sarà responsabile della trasmissione datata e firmata a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione.